



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FAUCEGLIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO LIACE

Seduta del 30/07/2018

FATTO

L'odierno ricorrente, con due distinti ricorsi (presentati rispettivamente in data 11.07.2017 e 17.07.2017), riferisce di aver stipulato due contratti di finanziamento rimborsabili mediante cessione di quote della retribuzione mensile, il primo in data 14.10.2003 (estinto anticipatamente nel giugno 2010, in corrispondenza della 78a rata) ed il secondo in data 22.01.2004 (estinto anticipatamente nel maggio 2010, in corrispondenza della 75a rata). Il cliente, esperita inutilmente la fase di reclamo, si rivolge all'Arbitro Bancario Finanziario, affinché accerti e dichiari il proprio diritto ad ottenere, in relazione ad entrambi i contratti, la restituzione della parte non maturata delle commissioni e delle spese contrattuali, oltre che dei premi assicurativi non goduti, a seguito dell'estinzione anticipata dei due contratti.

In particolare, in relazione al contratto stipulato in data 14.03.2002, il ricorrente chiede, al netto della somma di € 63,00 già rimborsata in sede di conteggio estintivo, il complessivo importo di € 3.213,98, come di seguito specificato:

- € 482,62 a titolo di rimborso *pro quota* delle commissioni finanziarie;
- € 2.319,93 a titolo di rimborso *pro quota* delle commissioni accessorie;
- € 171,27 a titolo di rimborso *pro quota* del premio rischio vita;
- € 250,23 a titolo di rimborso *pro quota* del premio rischio impiego;
- € 52,95 a titolo di rimborso *pro quota* delle spese contrattuali.



In relazione al contratto stipulato in data 22.01.2004, il ricorrente chiede, al netto della somma di € 67,50 già rimborsata dall'intermediario in sede di conteggio estintivo, il complessivo importo di € 3.847,07, come di seguito specificato:

- € 568,80 a titolo di rimborso *pro quota* delle commissioni bancarie;
- € 2.672,33 a titolo di rimborso *pro quota* delle commissioni d'intermediazione;
- € 202,95 a titolo di rimborso *pro quota* del premio rischio vita;
- € 412,37 a titolo di rimborso *pro quota* del premio rischio impiego;
- € 58,13 a titolo di rimborso *pro quota* delle spese contrattuali.

Il cliente chiede, inoltre, in relazione ad entrambi i contratti, gli interessi sulle somme a lui dovute e il rimborso delle spese sostenute per l'assistenza difensiva (quantificate in € 250,00).

L'intermediario non si costituisce in relazione a nessuno dei due ricorsi in oggetto, né risulta agli atti l'eventuale riscontro alla lettera di reclamo, posto che il ricorrente riferisce di non aver ricevuto nessun riscontro al reclamo da parte dell'intermediario.

DIRITTO

Il Collegio dispone in primo luogo la riunione dei ricorsi. Come segnalato dal Collegio di Coordinamento (dec. 85/14) "la presenza di elementi oggettivi di connessione tra più cause fa ritenere opportuno, per intuibili esigenze di economia processuale e di coordinamento, che esse possano essere congiuntamente trattate e decise nell'ambito di un unico processo. Il codice di rito, facendosi carico di questa esigenza, prevede che le cause connesse possano essere riunite, non solo quando appartengono alla competenza di uno stesso giudice (art. 274 c.p.c.), ma anche quando appartengono alla competenza di giudici diversi (artt. 31-36; 40 c.p.c.), salvo che l'attribuzione originaria di competenza in relazione ad esse sia inderogabilmente stabilita dal legislatore (art. 6 c.p.c.). Non è questo il caso della competenza territoriale, le cui norme regolatrici, ispirate alla tutela degli interessi delle parti, in caso di connessione cedono il passo alle esigenze della simultaneità del processo e possono quindi essere derogate (artt. 31-36, 41 c.p.c.). Tali norme e principi, da lungo tempo consolidati nella disciplina del processo civile, riflettono esigenze di carattere generale e sono da ritenersi pertanto applicabili anche al presente procedimento, come si è già precisato in relazione ad altre disposizioni del codice di rito (ABF, 45/10; 93/10; 2944/13; Coll. coord. 3962/12).

La connessione dei due ricorsi è evidente, essendo le rispettive richieste avanzate nei confronti del medesimo intermediario ed hanno lo stesso oggetto, ovvero la restituzione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata di due finanziamenti.

Non vi è dubbio, quindi, che ricorrano i presupposti per la riunione dei ricorsi tra le medesime parti.

Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-*sexies* TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).



Il Collegio ritiene in linea di principio che: (1) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (2) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorialità dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (3) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (4) l'importo da rimborsare deve essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue. Altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (Coll. Milano, n. 1337/14).

Il primo finanziamento è stato estinto anticipatamente nel giugno 2010, in corrispondenza della 78a rata; mentre il secondo è stato estinto anticipatamente nel maggio 2010, in corrispondenza della 75a rata.

In relazione al primo finanziamento deve essere riconosciuto al ricorrente il rimborso delle seguenti voci: commissioni finanziarie € 517,10; commissioni accessorie € 2.485,64; oneri assicurazione rischio vita € 183,50; oneri assicurazione rischio impiego € 268,10. Le spese contrattuali hanno natura *up front*, pertanto non sono rimborsabili. In merito al primo contratto, al netto del rimborso già effettuato dall'intermediario di € 63,00, va riconosciuto al ricorrente un rimborso pari ad € 3.391,34, oltre interessi legali.

In relazione al secondo finanziamento deve essere riconosciuto al ricorrente il rimborso delle seguenti voci: commissioni finanziarie € 568,80; commissioni accessorie € 2.672,33; oneri assicurazione rischio vita € 202,95; oneri assicurazione rischio impiego € 412,37. Le spese contrattuali hanno natura *up front*, pertanto non sono rimborsabili. In merito al secondo contratto, al netto del rimborso già effettuato dall'intermediario di € 67,50, va riconosciuto al ricorrente un rimborso pari ad € 3.788,95, oltre interessi legali.

Al ricorrente va riconosciuta la complessiva somma di € 7.180,29 oltre interessi legali.

Per quanto concerne la liquidazione delle spese legali, data la natura serialità del contenzioso in esame, in linea con orientamenti condivisi tra tutti i Collegi, esse non costituiscono un pregiudizio suscettibile di essere ristorato.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dei ricorsi, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 7.180,29, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 40,00 quale rimborso delle somme versate alla presentazione dei ricorsi.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO